

NOTIZIARIO TECNICO


Sicurezza Energia Ambiente

IN VETRINA



LINEE GUIDA PER I RILASCI DEL DMV

La Delibera della Giunta Provinciale n. 2378 di data 18 dicembre 2015 tratta la "Disciplina per l'attuazione del rilascio del deflusso minimo vitale (DMV) dei corsi. Il DMV è definito come quantità d'acqua (espressa in l/s) che il concessionario deve rilasciare a valle dell'opera di presa prima di poter cominciare a derivare. I soggetti coinvolti sono i titolari di concessioni a derivare acqua da corpi idrici superficiali ed i titolari di concessioni a prelevare acqua da sorgenti significative. Entro il 31/12/2016 i titolari di concessioni soggette a tale obbligo devono adeguarsi alle nuove disposizioni. In particolare le modalità di effettuazione del rilascio del DMV vengono descritte in una relazione asseverata sottoscritta da un tecnico abilitato, corredata da progetto se necessario, da presentare all'Agenzia Provinciale per le Risorse Idriche ed Energetiche (APRIE).



RISCHIO CHIMICO: LE NOVITÀ DEL D.LGS. 39/2016

Il Decreto Legislativo n. 39 di febbraio 2016 ha introdotto importanti novità in materia di prevenzione del rischio chimico. **Il decreto legislativo n. 39 del 15 febbraio 2016 è entrato in vigore il 29 marzo 2016 e chiarisce la necessità dalla quale è nato, ovvero adeguare l'ordinamento nazionale al contesto comunitario in materia di rischio chimico nei luoghi di lavoro. Il testo introduce infatti importanti novità di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze chimiche.** Il decreto aggiorna i riferimenti normativi per la definizione della pericolosità degli agenti chimici. Il testo propone due nuove definizioni di agente cancerogeno e di agente mutageno.



PA, EFFICIENZA ENERGETICA: PUBBLICATO IL DECRETO PER GLI INTERVENTI

Il 16 settembre 2016 è stato pubblicato in GU il decreto del Ministero dello Sviluppo il decreto per il miglioramento della prestazione energetica degli immobili della pubblica amministrazione. Il provvedimento è adottato in attuazione del decreto legislativo 102/2014 di recepimento della direttiva Efficienza e mette a disposizione del piano per l'efficienza degli edifici della PA il fondo per le reti di teleriscaldamento istituito con il decreto legislativo 28/2011 e alimentato con una componente della bolletta del gas di 0,05 centesimi di euro a metro cubo.

Notiziario 278 Dicembre 2016

SEA spa

SEDE

38121 TRENTO

T. (+39) 0461 433433

F. (+39) 0461 433444

www.grupposea.net - info@grupposea.net

ALTRI UFFICI

BOLZANO

CAGLIARI

MILANO

VERONA

BUCAREST-ROMANIA

LIMA-PERÙ



NOTIZIARIO TECNICO

Sicurezza Energia Ambiente

INDICE

SICUREZZA

- RISCHIO CHIMICO: LE NOVITÀ DEL D.LGS. 39/2016
- LA NUOVA CLASSIFICAZIONE DI PERICOLOSITÀ DELLA FORMALDEIDE
- UFFICI: LA VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ DELL'ARIA INDOOR

AMBIENTE

- LINEE GUIDA PER I RILASCI DEL DMV

ENERGIA E QUALITÀ

- PA, EFFICIENZA ENERGETICA: PUBBLICATO IL DECRETO PER GLI INTERVENTI

FORMAZIONE

- I CORSI DI FORMAZIONE IN PROGRAMMA PER IL MESE DI DICEMBRE 2016

SCADENZE

- LE SCADENZE DI DICEMBRE 2016 e GENNAIO 2017

SENTENZE E QUESITI

- SICUREZZA SUL LAVORO, RESPONSABILITÀ PASSA SOLO CON TRASCRIZIONE NUOVA NOMINA
- TASSA RIFIUTI, ALBERGO STAGIONALE PAGA ANCHE DURANTE CHIUSURA

Notiziario 278 Dicembre 2016

SEA spa

SEDE

38121 TRENTO

T. [+39] 0461 433433

F. [+39] 0461 433444

www.grupposea.net - info@grupposea.net

ALTRI UFFICI

BOLZANO

CAGLIARI

MILANO

VERONA

BUCAREST-ROMANIA

LIMA-PERÙ



SOLUZIONI ESPERTE PER L'UOMO E L'AMBIENTE

NOTIZIARIO TECNICO

Sicurezza Energia Ambiente

SICUREZZA

RISCHIO CHIMICO: LE NOVITÀ DEL D.LGS. 39/2016

[Indice](#)

Il D.LGS. n. 39 del 15 febbraio 2016 ha introdotto importanti novità in materia di prevenzione del rischio chimico. Il decreto legislativo n. 39 del 15 febbraio 2016 è entrato in vigore il 29 marzo 2016. Sin dal titolo – “Attuazione della direttiva europea 2014/27/UE [...] relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele” – chiarisce la necessità dalla quale è nato, ovvero adeguare l’ordinamento nazionale al contesto comunitario in materia di **rischio chimico nei luoghi di lavoro**. Il testo introduce infatti importanti **novità di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze chimiche**, andando così a modificare quanto già disposto in tre importanti testi normativi – il D.LGS. 81/2008, il D.LGS. 26 Marzo 2001, n. 151 e la Legge 17 ottobre 1967, n. 977 riferita alle disposizioni in materia di tutela del lavoro dei bambini e degli adolescenti. Il decreto aggiorna i riferimenti normativi per la **definizione della pericolosità degli agenti chimici**, apportando modifiche di natura terminologica e cambiando alcune indicazioni relative alla segnaletica nei luoghi di lavoro. Pone infatti l’attenzione sugli agenti chimici che pur non essendo classificabili come pericolosi, comportano un rischio per la sicurezza e la salute dei lavoratori a causa delle loro proprietà chimico-fisiche, chimiche o tossicologiche e, soprattutto, del modo in cui sono utilizzati o presenti sul luogo di lavoro. Per meglio definire questo cambiamento, il testo propone due nuove definizioni di **agente cancerogeno** e di **agente mutageno**.

Agente cancerogeno:

- una sostanza o miscela che corrisponde ai criteri di classificazione come sostanza cancerogena di categoria 1 A o 1 B di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- una sostanza, miscela o procedimento menzionati all’allegato XLII del presente decreto, nonché sostanza o miscela liberate nel corso di un processo e menzionate nello stesso allegato.

Agente mutageno:

- una sostanza o miscela corrispondente ai criteri di classificazione come agente mutageno di cellule germinali categoria 1 A o 1 B di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008.

Per consultare il testo completo sulla Gazzetta Ufficiale [clicca qui](#)

Fonte: SPAZIOTTANTOTTO srl

PER MAGGIORI INFORMAZIONI

dott. Michele Sighel

sighel.michele@grupposea.net

Tel. 0461/433451 – cell. 335/7213350

Notiziario 278 Dicembre 2016

SEA spa

SEDE

38121 TRENTO

T. (+39) 0461 433433

F. (+39) 0461 433444

www.grupposea.net - info@grupposea.net

ALTRI UFFICI

BOLZANO

CAGLIARI

MILANO

VERONA

BUCAREST-ROMANIA

LIMA-PERÙ



SOLUZIONI ESPERTE PER L'UOMO E L'AMBIENTE

SICUREZZA

LA NUOVA CLASSIFICAZIONE DI PERICOLOSITÀ DELLA FORMALDEIDE

[Indice](#)

Che cosa cambia per le aziende?

La formaldeide, conosciuta anche come aldeide formica o metanale, è uno dei prodotti chimici più impiegati nell'industria. La si può trovare nei collanti per pannelli truciolari e compensati, nelle resine, nei laminati plastici e adesivi, nelle schiume isolanti e nelle colle ureiche. Inoltre, è un ottimo disinfettante e un eccellente conservante per materiali biologici. Nonostante il suo impiego massivo, la **formaldeide** è però una **sostanza tossica**. Caratterizzata da un odore pungente e fortemente irritante per le mucose, nel tempo può infatti volatilizzarsi, disperdendosi nell'ambiente circostante e creando danni alla salute di chi vi entra in contatto. Per questo motivo, è stata sempre classificata come un materiale "Carc. 2 – H351: sospettato di provocare il cancro".

A partire **da gennaio 2016**, con l'entrata in vigore del Regolamento (UE) n. 605/2014 del 5 giugno 2014, la formaldeide ha subito un'ulteriore declassamento ed è stata ufficialmente etichettata come materiale "**Carc. 1B – H350**", ossia che "**può provocare il cancro**".

Novità e obblighi per le aziende

Questa variazione in materia di classificazione non è rimasta senza conseguenze. Sul piano della legislazione in materia di lavoro, la formaldeide è entrata ufficialmente a far parte degli **agenti definiti cancerogeni dal D.LGS. 81/2008**, comportando così l'applicazione delle norme previste dal TITOLO IX, Capo II, "Protezione da agenti cancerogeni e mutageni" ogniqualvolta si abbia a che fare con essa.

Considerata la sua polivalenza, la formaldeide può essere presente in numerosi ambienti di lavoro.

Per questo motivo, in presenza (anche potenziale) di questo tipo di sostanza, il D.LGS. 81/2008 prevede la **revisione della valutazione dei rischi** da parte del datore di lavoro.

Nell'ambito dell'SPP – e quindi in collaborazione con il medico del lavoro – è richiesto di **aggiornare la valutazione specifica dei rischi chimici e cancerogeni**. In questo modo, vengono analizzate tutte le attività che comportano una potenziale esposizione a formaldeide. Se dalla valutazione emerge la presenza di formaldeide, ma si può dimostrare con misurazioni in ambiente che con adeguate misure **i lavoratori non vengono esposti**, non è necessario procedere con ulteriori approfondimenti; se invece dai controlli **emerge il rischio di possibile esposizione a formaldeide**, si procede cercando di individuare i possibili pericoli.

Le ricerche possono eventualmente passare anche attraverso il **monitoraggio**, ossia il campionamento ambientale e personale, in modo da quantificare l'eventuale esposizione dei lavoratori.

A conclusione del processo, le possibili **misure di prevenzione e protezione conseguenti** possono essere l'istituzione del registro degli esposti ad agenti cancerogeni e mutageni o la modifica del protocollo di sorveglianza sanitaria. Le soluzioni da adottare sono comunque definite caso per caso.

Fonte: SPAZIOTTANTOTTO srl

Notiziario 278 Dicembre 2016

SEA spa

SEDE

38121 TRENTO

T. (+39) 0461 433433

F. (+39) 0461 433444

www.grupposea.net - info@grupposea.net

ALTRI UFFICI

BOLZANO

CAGLIARI

MILANO

VERONA

BUCAREST-ROMANIA

LIMA-PERÙ



SOLUZIONI ESPERTE PER L'UOMO E L'AMBIENTE

NOTIZIARIO TECNICO

Sicurezza Energia Ambiente

PER MAGGIORI INFORMAZIONI

geom. Francesco Ardemagni
ardemagni.francesco@grupposea.net
Tel. 0461/433448 – cell. 349/2352898

Notiziario 278 Dicembre 2016

SEA spa

SEDE

38121 TRENTO

T. (+39) 0461 433433

F. (+39) 0461 433444

www.grupposea.net - info@grupposea.net

ALTRI UFFICI

BOLZANO

CAGLIARI

MILANO

VERONA

BUCAREST-ROMANIA

LIMA-PERÙ



SOLUZIONI ESPERTE PER L'UOMO E L'AMBIENTE

NOTIZIARIO TECNICO

Sicurezza Energia Ambiente

SICUREZZA

UFFICI: LA VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ DELL'ARIA INDOOR

[Indice](#)

Gli ambienti di lavoro in cui si svolgono attività d'ufficio o assimilabili, ricoprono un'ampia percentuale di ambienti classificabili come "moderati" dal punto di vista termoisometrico, ovvero si tratta di ambienti nei quali non sussistono esigenze di carattere produttivo e/o ambientale, tali da vincolare uno o più parametri microclimatici di tipo ambientale o personale.

Questa tipologia di ambiente lavorativo è caratterizzata da alcuni **aspetti comuni**: attività leggera prevalentemente sedentaria, ovvero correlata a bassi valori di dispendio metabolico, presenza simultanea di più persone nello stesso spazio in alcuni casi con elevate densità di occupanti (ad esempio open space, call center, ecc.), uniformità del vestiario indossato.

Frequentemente in tali ambienti, al fine di soddisfare la domanda di **comfort/benessere** degli occupanti, si rende necessario il controllo delle condizioni ambientali con soluzioni di tipo impiantistico, mediante sistemi di ricambio e trattamento dell'aria.

La verifica della **qualità dell'aria indoor** è dunque un aspetto importante e prioritario nel processo di valutazione del rischio in carico al datore di lavoro in quanto deve essere effettuato, oltre che per obblighi normativi, allo scopo di garantire condizioni di benessere e tutelare la salute degli occupanti.

Clicca qui per visualizzare l'articolo pubblicato sulla rivista "Ambiente e Sicurezza sul Lavoro" intitolato "Lavoro d'ufficio controllo e valutazione della qualità dell'aria indoor".

Fonte: Rivista Ambiente & Sicurezza sul Lavoro

PER MAGGIORI INFORMAZIONI

dott. Marco Pergher

pergher.marco@grupposea.net

Tel. 0461/433488 – cell. 335/5759355

Notiziario 278 Dicembre 2016

SEA spa

SEDE

38121 TRENTO

T. (+39) 0461 433433

F. (+39) 0461 433444

www.grupposea.net - info@grupposea.net

ALTRI UFFICI

BOLZANO

CAGLIARI

MILANO

VERONA

BUCAREST-ROMANIA

LIMA-PERÙ



SOLUZIONI ESPERTE PER L'UOMO E L'AMBIENTE

NOTIZIARIO TECNICO

Sicurezza Energia Ambiente

AMBIENTE

LINEE GUIDA PER I RILASCI DEL DMV

[Indice](#)

La Delibera della Giunta Provinciale n. 2378 di data 18 dicembre 2015 tratta la “Disciplina per l’attuazione del rilascio del deflusso minimo vitale (DMV) dei corsi d’acqua ai sensi dell’articolo 9 delle Norme di Attuazione del Piano Tutela delle Acque (PTA) approvato con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 233 di data 16 febbraio 2015”. Il DMV è definito come quantità d’acqua (espressa in l/s) che il concessionario deve rilasciare a valle dell’opera di presa prima di poter cominciare a derivare.

SOGGETTI COINVOLTI:

- Titolari di concessioni a derivare acqua da corpi idrici superficiali;
 - Titolari di concessioni a prelevare acqua da sorgenti significative, definite come:
1. le sorgenti già valutate come tali in base a specifici provvedimenti già assunti;
 2. le sorgenti che costituiscono origine di un corso d’acqua;
 3. le sorgenti con una portata mediana pari o superiore al 50% di quella che caratterizza la sezione a valle individuata sul corso d’acqua recettore; le portate vanno determinate basandosi su almeno cinque anni di misure;
 4. in mancanza delle misure le sorgenti si considerano non classificate e sono soggette a rilascio del DMV.

SITUAZIONE ATTUALE:

- nel caso di DERIVAZIONI RILASCIATE PRIMA DELL’ENTRATA IN VIGORE DEL PIANO GENERALE UTILIZZAZIONE ACQUE PUBBLICHE (PGUAP), occorre distinguere:
1. le grandi derivazioni idroelettriche (GDI) rilasciano il DMV: dal giugno 2000 in ragione di 2 l/s*kmq; dal 1° gennaio 2009 in ragione di quanto previsto dal PGUAP;
 2. le altre derivazioni (circa 1.000, tenuto conto delle deroghe previste dalla dGP n. 2378/2015) non rilasciano nulla – oppure rilasciano quantitativi forfetari modesti - fino al 31.12.2016 nel caso invece DI DERIVAZIONI RILASCIATE DOPO L’ENTRATA IN VIGORE DEL PGUAP (2006) esse rilasciano il DMV previsto dal PGUAP (per le GDI si tratta di medi 4,8 l/s*kmq), a meno che non vi siano diverse previsioni specifiche che emergono dalla valutazione ambientale dei relativi progetti.

COSA CAMBIA:

La dGP n. 2378/2015 disciplina l’attuazione del rilascio del DMV delle sole derivazioni di cui alla lettera b (derivazioni rilasciate prima dell’entrata in vigore del PGUAP diverse dalle GDI), stabilendo quanto e come si dovrà rilasciare entro il 31 dicembre 2016.

COSA FARE:

Notiziario 278 Dicembre 2016

SEA spa

SEDE

38121 TRENTO

T. (+39) 0461 433433

F. (+39) 0461 433444

www.grupposea.net - info@grupposea.net

ALTRI UFFICI

BOLZANO

CAGLIARI

MILANO

VERONA

BUCAREST-ROMANIA

LIMA-PERÙ



SOLUZIONI ESPERTE PER L'UOMO E L'AMBIENTE

NOTIZIARIO TECNICO

Sicurezza Energia Ambiente

Entro il 31/12/2016 i titolari di concessioni soggette a tale obbligo devono adeguarsi alle nuove disposizioni.

In particolare le modalità di effettuazione del rilascio del DMV vengono descritte in una relazione asseverata sottoscritta da un tecnico abilitato, corredata da progetto se necessario, da presentare all'Agenzia Provinciale per le Risorse Idriche ed Energetiche (APRIE). La relazione va presentata prima del 31/12/2016. APRIE verifica la documentazione e può prescrivere modifiche o integrazioni. Rimane facoltà di APRIE effettuare dei sopralluoghi di verifica.

CASI PARTICOLARI – ESCLUSIONI

DERIVAZIONI DA LAGHI (CON EMISSARIO)

Se i livelli sono regolati dai concessionari di GDI, gli obblighi di rilascio sono già assolti ai sensi della dGP n. 1554/2007, altrimenti il Servizio istruttore decide come ripartire gli adempimenti tra tutti i concessionari interessati.

DERIVAZIONI PER USO POTABILE

Sono esentate dagli obblighi di rilascio le derivazioni d'acqua a servizio di acquedotti potabili, pubblici o privati ma di interesse pubblico.

DERIVAZIONI TEMPORANEE

Sono esentate dagli obblighi di rilascio le derivazioni d'acqua temporanee legate a casi di conclamata emergenza idrica oppure per esigenze particolari, con prelievi attuati mediante opere di presa mobili o utilizzando opere esistenti, previo parere positivo di APPA.

DERIVAZIONI DI MODESTA ENTITA'

Sono infine esentate dagli obblighi di rilascio (temporaneamente, in attesa degli esiti dei monitoraggi triennali APPA) le derivazioni da corsi d'acqua di entità massima non superiore a 5 l/s e le derivazioni da sorgenti non classificate qualora la portata media complessivamente derivata non sia superiore a 10 l/s.

CALCOLO DEL DMV:

Il calcolo del DMV deve tener conto anche della presenza di eventuali bacini imbriferi sottesi, potenzialmente soggetti a loro volta a rilasci di DMV non di 2 l/s ma sulla base di quanto stabilito dal PGUAP, come illustrato nell'esempio in figura.

AZIONI FUTURE:

APRIE invierà a tutti i titolari di concessioni soggette alla disciplina del DMV una comunicazione indicando il DMV a cui l'opera di presa è soggetta e ricordando la scadenza del 31/12/2016.

IL RUOLO DI SEA:

SEA può fornire tutto il supporto necessario per ottemperare a quando richiesto dalla normativa di riferimento, in particolare:

- Verifica dello stato attuale dell'opera di presa e della concessione a derivare;

Notiziario 278 Dicembre 2016

SEA spa

SEDE

38121 TRENTO

T. (+39) 0461 433433

F. (+39) 0461 433444

www.grupposea.net - info@grupposea.net

ALTRI UFFICI

BOLZANO

CAGLIARI

MILANO

VERONA

BUCAREST-ROMANIA

LIMA-PERÙ



SOLUZIONI ESPERTE PER L'UOMO E L'AMBIENTE

NOTIZIARIO TECNICO

Sicurezza Energia Ambiente

- Predisposizione studio e relazione in ottemperanza alla scadenza prevista per il 31/12/2016;
- Consulenza a interfaccia con gli organi di controllo e verifica;
- Progettazione opere di presa o modifica de quelle esistenti,
- Realizzazione delle opere necessarie;
- Monitoraggio, compresa l'installazione e manutenzione della strumentazione di misura.

Per scaricare le linee guida predisposte dall'APRIE [clicca qui](#)

PER MAGGIORI INFORMAZIONI

ing. Alessandro Chistè

chiste.alessandro@grupposea.net

Tel. 0461/433424 – cell. 331/6760276

Notiziario 278 Dicembre 2016

SEA spa

SEDE

38121 TRENTO

T. (+39) 0461 433433

F. (+39) 0461 433444

www.grupposea.net - info@grupposea.net

ALTRI UFFICI

BOLZANO

CAGLIARI

MILANO

VERONA

BUCAREST-ROMANIA

LIMA-PERÙ



SOLUZIONI ESPERTE PER L'UOMO E L'AMBIENTE

NOTIZIARIO TECNICO

Sicurezza Energia Ambiente

ENERGIA E QUALITÀ

PA, EFFICIENZA ENERGETICA: PUBBLICATO IL DECRETO PER GLI INTERVENTI

[Indice](#)

In GU il decreto del Ministero dello Sviluppo economico 16 settembre 2016 “Modalità di attuazione del programma di interventi per il miglioramento della prestazione energetica degli immobili della pubblica amministrazione centrale”.

Il provvedimento è adottato in attuazione del decreto legislativo 102/2014 di recepimento della direttiva Efficienza e mette a disposizione del piano per l'efficienza degli edifici della PA il fondo per le reti di teleriscaldamento e alimentato con una componente della bolletta del gas di 0,05 centesimi di euro a metro cubo.

Tra gli interventi ammissibili, l'isolamento termico, la sostituzione di chiusure trasparenti comprensive, la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale, l'installazione di impianti di cogenerazione o trigenerazione, l'installazione di collettori solari termici, la sostituzione di scaldacqua elettrici con scaldacqua a pompa di calore, la riqualificazione degli impianti di illuminazione, l'installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore, l'installazione di sistemi BACS di automazione per il controllo, la regolazione e la gestione delle tecnologie dell'edificio e degli impianti termici anche unitamente a sistemi per il monitoraggio della prestazione energetica.

Gli impianti di produzione di energia elettrica o termica sono ammissibili limitatamente al contributo per il soddisfacimento dell'effettivo fabbisogno dell'edificio per la climatizzazione, la produzione di acqua calda sanitaria, l'illuminazione e la ventilazione, valutato nell'ambito di un bilancio energetico mensile.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI

ing. Roberto Fenner

fenner.roberto@grupposea.net

Tel. 0461/433442 – cell. 335/1817367

Notiziario 278 Dicembre 2016

SEA spa

SEDE

38121 TRENTO

T. (+39) 0461 433433

F. (+39) 0461 433444

www.grupposea.net - info@grupposea.net

ALTRI UFFICI

BOLZANO

CAGLIARI

MILANO

VERONA

BUCAREST-ROMANIA

LIMA-PERÙ



SOLUZIONI ESPERTE PER L'UOMO E L'AMBIENTE

NOTIZIARIO TECNICO

Sicurezza Energia Ambiente

FORMAZIONE

I CORSI DI FORMAZIONE IN PROGRAMMA PER IL MESE DI DICEMBRE 2016

[Indice](#)

FORMAZIONE PREPOSTI (8 ore)

6 dicembre 08:30 - 12:30 e 13:30 - 17:30

PRIMO SOCCORSO BASE 12 ORE (AZIENDE DI GRUPPO B)

13 dicembre 8.30 - 12.30 e 13.30 - 17.30

14 dicembre 8.30 - 12.30

PRIMO SOCCORSO AGGIORNAMENTO (AZIENDE DI GRUPPO A, B, C)

13 dicembre 8.30 - 12.30

ANTINCENDIO RISCHIO BASSO (4 ore)

20 dicembre 08:30 - 12:30

ANTINCENDIO RISCHIO MEDIO (8 ore)

20 dicembre 08:30 - 12:30 13:30-17:30

ANTINCENDIO RISCHIO BASSO AGGIORNAMENTO

20 dicembre 10:30 - 12:30

FORMAZIONE LAVORATORI SULLA SICUREZZA - MODULO GENERALE (4 ore)

22 dicembre 8:30 - 12:30

FORMAZIONE LAVORATORI – MODULO SPECIFICO RISCHIO BASSO (4 ore aggiuntive al modulo generale)

22 dicembre 13:30 - 17:30

FORMAZIONE LAVORATORI SULLA SICUREZZA - AGGIORNAMENTO (6 ore)

22 dicembre 08:30 - 12:30 e 13:30 - 15:30

AGGIORNAMENTO RLS (32 ore)

15 dicembre 08:30 - 12:30 e 13:30 - 17:30

22 dicembre 08:30 - 12:30 e 13:30 - 17:30

12 gennaio 08:30 - 12:30 e 13:30 - 17:30

Notiziario 278 Dicembre 2016

SEA spa

SEDE

38121 TRENTO

T. [+39] 0461 433433

F. [+39] 0461 433444

www.grupposea.net - info@grupposea.net

ALTRI UFFICI

BOLZANO

CAGLIARI

MILANO

VERONA

BUCAREST-ROMANIA

LIMA-PERÙ



SOLUZIONI ESPERTE PER L'UOMO E L'AMBIENTE

NOTIZIARIO TECNICO

Sicurezza Energia Ambiente

19 gennaio 08:30 - 12:30 e 13:30 - 17:30

CORSI DI FORMAZIONE SULLE ATTREZZATURE DA LAVORO

I corsi verranno calendarizzati a raggiungimento della quota di 6 partecipanti indicativamente nei giorni:

MMT, Macchine movimento terra (escavatore, terna, pala)

01/02 dicembre

Teoria: 4 ore

Pratica: da 6 a 12 ore a seconda del mezzo impiegato

CARRELLO ELEVATORE (12 ore)

Teoria (8 ore)

13 dicembre 08:30 - 12:30 e 13:30 - 17:30

Pratica (4 ore a sessione, mattina o pomeriggio)

14 dicembre 08:30 - 12:30 e 13:30 - 17:30

I corsi si svolgeranno presso le aule didattiche di Formazione spa in via Kufstein 5, Loc. Spini di Gardolo - Trento. Per aderire a tali corsi è necessario contattare la dott.ssa Laura Fumarola ai contatti di seguito indicati. La restituzione dei moduli di adesione vale semplicemente quale manifestazione di interesse alla partecipazione e non vincola l'iscrizione che potrà avvenire solo a seguito della nostra comunicazione di attivazione degli interventi formativi mediante versamento della/e quota/e di partecipazione.

Per ulteriori informazioni in merito ai corsi e per preventivi personalizzati prego contattare:

dott.ssa Laura Fumarola: cell. 320/2664916

email: laura.fumarola@formazione spa.it

PER MAGGIORI INFORMAZIONI

p.i. Thomas Bassi

bassi.thomas@grupposea.net

Tel. 0461/433446 – cell. 335/1817369

Notiziario 278 Dicembre 2016

SEA spa

SEDE

38121 TRENTO

T. (+39) 0461 433433

F. (+39) 0461 433444

www.grupposea.net - info@grupposea.net

ALTRI UFFICI

BOLZANO

CAGLIARI

MILANO

VERONA

BUCAREST-ROMANIA

LIMA-PERÙ



SOLUZIONI ESPERTE PER L'UOMO E L'AMBIENTE

SCADENZE

LE SCADENZE DI DICEMBRE 2016 E GENNAIO 2017

[Indice](#)

Dicembre 2016

15.12

Emissioni autoveicoli nuovi: i costruttori di autoveicoli entro il 15 dicembre di ogni anno forniscono al Ministero delle attività produttive, 1e informazioni di cui ai punti 1 e 2 dell'allegato II del DPR n.84/2003, riguardanti la descrizione della guida relativa al risparmio di carburante ed alle emissioni di CO2 delle nuove autovetture messe in commercio in Italia. A chiunque ometta di adempiere ovvero adempia in modo incompleto o erroneo gli obblighi di cui agli articoli 3,4, 5, 6 e 7, del DPR n.84/2003 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1000 euro.

20.12

Denuncia periodica al CONAI per il contributo sugli imballaggi del trimestre precedente i produttori o utilizzatori di imballaggi iscritti al Consorzio nazionale imballaggi (CONAI) e in regime di dichiarazione trimestrale per presentare la denuncia e calcolare, sulla base delle fatture emesse o dei documenti ricevuti, il contributo prelevato o dovuto nel trimestre precedente, distinguendo gli importi relativi a ciascuna tipologia di materiali (acciaio, alluminio, carta, legno, plastica e vetro) e indicando il relativo consorzio di appartenenza.

22.12

Suolo e territorio, rischio idrogeologico: scade il termine entro il quale il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare deve informare la Commissione europea delle decisioni prese ai sensi dell'art. 1, commi 1, 2 e 3, D.LGS. n. 49/2010 (misure transitorie per prevenire il rischio da alluvioni), mettendo, altresì, a disposizione sul Portale cartografico nazionale le relative informazioni.

31.12

Obblighi del produttore e dell'importatore degli pneumatici: secondo quanto disposto dal D.M. n.82 dell'11 aprile 2011, dal 6 settembre 2011 i produttori e gli importatori degli pneumatici sono tenuti a raccogliere e gestire annualmente quantità di PFU almeno equivalenti alle quantità di pneumatici che hanno immesso nel mercato nazionale del ricambio nell'anno solare precedente. In merito a questo obbligo il decreto prevede delle disposizioni transitorie.

Nello specifico:

- al 31 dicembre 2011 gestione di almeno il 25 per cento;
- al 31 dicembre 2012 gestione di almeno l'80 per cento;
- al 31 dicembre 2013 e per gli anni successivi gestione del 100 per cento.

Notiziario 278 Dicembre 2016

SEA spa

SEDE

38121 TRENTO

T. (+39) 0461 433433

F. (+39) 0461 433444

www.grupposea.net - info@grupposea.net

ALTRI UFFICI

BOLZANO

CAGLIARI

MILANO

VERONA

BUCAREST-ROMANIA

LIMA-PERÙ



SOLUZIONI ESPERTE PER L'UOMO E L'AMBIENTE

NOTIZIARIO TECNICO

Sicurezza Energia Ambiente

Tasse ambientali: scade oggi la rata trimestrale sulle emissioni di anidride solforosa e di ossidi di azoto, calcolata sulla base delle emissioni dell'anno precedente per gli esercenti di grandi impianti di combustione devono effettuare.

Rata Carbon Tax: gli esercenti dei grandi impianti di combustione (G.I.C.) ex direttiva 88/609/CEE devono versare la rata trimestrale dell'imposta sui consumi di carbone, coke di petrolio, bitume di origine naturale emulsionato con il 30% di acqua (orimulsion), impiegati negli impianti di combustione nell'anno precedente.

Emissioni per incenerimento dei rifiuti, analisi quadrimestrale: termine per i gestori di impianti di incenerimento o coincenerimento per effettuare la misurazione periodica delle emissioni indicate nell'allegato I paragrafo A punti 3 e 4 del Decreto Legislativo 11 maggio 2005, n. 133 "Attuazione della direttiva 2000/76/CE, in materia di incenerimento dei rifiuti" nonché delle concentrazioni di NOX SO2 polveri totali TOC HCl HF.

Bonifica e ripristino ambientale: termine entro il quale i soggetti beneficiari del programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati di interesse nazionale devono predisporre la relazione semestrale sullo stato dei lavori, così da evidenziare lo stato di avanzamento sia sotto il profilo fisico sia sotto quello finanziario. La relazione deve essere trasmessa alla regione territorialmente competente.

Riunioni periodiche di sicurezza: nelle aziende e nelle unità produttive che occupano più di 15 lavoratori, il datore di lavoro, direttamente o tramite il servizio di prevenzione e protezione dai rischi, indice almeno una volta all'anno una riunione cui il datore di lavoro (o un suo rappresentante), il Responsabile del Servizio di Prevenzione e protezione, il medico competente e il RLS.

Sopralluogo annuale del medico competente: il medico competente deve provvedere ad effettuare una visita agli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; la indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi.

Visite mediche periodiche: entro la fine dell'anno il medico competente deve effettuare visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l'anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio. L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente.

Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza: termine per i datori di lavoro per effettuare la prima comunicazione all'INAIL dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza nominati ex art. 47 D.LGS. 81/08.

Notiziario 278 Dicembre 2016

SEA spa

SEDE

38121 TRENTO

T. (+39) 0461 433433

F. (+39) 0461 433444

www.grupposea.net - info@grupposea.net

ALTRI UFFICI

BOLZANO

CAGLIARI

MILANO

VERONA

BUCAREST-ROMANIA

LIMA-PERÙ



SOLUZIONI ESPERTE PER L'UOMO E L'AMBIENTE

NOTIZIARIO TECNICO

Sicurezza Energia Ambiente

Fanghi in agricoltura: i produttori dei fanghi destinati all'agricoltura devono inviare, alla Regione di appartenenza, una copia dei registri di carico e scarico contenenti le operazioni relative ai fanghi medesimi compiute nel corso dell'anno appena trascorso.

Rifiuti: i detentori di apparecchi contenenti PCB per un volume superiore a 5 dm³, inclusi i condensatori di potenza per i quali il limite di 5 dm³ deve essere inteso come comprendente il totale dei singoli elementi di un insieme composito, sono tenuti a comunicare alle sezioni regionali e delle province autonome del catasto dei rifiuti alcune informazioni (D.LGS. n. 209/1999 art.3, commi 1 e 2). Detta comunicazione deve essere effettuata con cadenza biennale e deve in ogni caso essere ripresentata entro dieci giorni dal verificarsi di un qualsiasi cambiamento del numero di apparecchi contenenti PCB o delle quantità di PCB detenuti.

Sono tenuti all'obbligo di presentazione della comunicazione biennale di cui all'art. 3 del D.LGS. 22 maggio 1999 n. 209, i detentori di apparecchi contenenti PCB per un volume superiore a 5 dm³ suddivisi in:

- Apparecchi contenenti PCB con una percentuale superiore allo 0,05% in peso;
- Apparecchi contenenti PCB con una percentuale compresa tra lo 0,005% e lo 0,05%.

Acque reflue: il titolare della rete di distribuzione delle acque reflue effettua il monitoraggio ai fini della verifica dei parametri chimici e microbiologici delle acque reflue recuperate che vengono distribuite e degli effetti ambientali, agronomici e pedologici del riutilizzo. L'Autorità sanitaria, nell'esercizio delle attività di prevenzione di propria competenza e in relazione a quanto stabilito dall'articolo 4, comma 2, del D.M. n. 185 del 12/06/03 valuta gli eventuali effetti igienico-sanitari connessi all'impiego delle acque reflue recuperate.

Trasporto merci pericolose: il consulente per la sicurezza dei trasporti su strada, per ferrovia o per via navigabile di merci pericolose, redige una relazione annuale nella quale, per ciascuna operazione relativa all'attività dell'impresa, indica le eventuali modifiche procedurali ovvero strutturali necessarie per l'osservanza delle norme in materia di trasporto, di carico e scarico di merci pericolose nonché per lo svolgimento dell'attività dell'impresa in condizioni ottimali di sicurezza. La relazione deve essere redatta annualmente e ogni qualvolta intervengano eventi modificativi delle prassi e delle procedure poste alla base della relazione stessa ovvero delle norme in materia di trasporto, carico e scarico di merci pericolose.

Sostanze pericolose: chiunque utilizzi halon per gli usi elencati all'art. 2, comma 3 del D.M. 3 ottobre 2001 (halon riciclato o rigenerato, sistemi di protezione antincendio e agli estintori destinati alla protezione dei vani motore, dell'avionica, dei compartimenti di carico e delle cabine degli aerei civili e militari; protezione dei vani motore e delle sale di controllo delle imbarcazioni militari; soppressione delle esplosioni e inertizzazione di mezzi militari; protezione delle piattaforme petrolifere) deve dare comunicazione annualmente ai Ministeri competenti dei quantitativi di halon riciclato o rigenerato utilizzati nell'anno precedente per la ricarica o la manutenzione.

Sicurezza attività estrattive: in conformità all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n. 624 del 1996, il titolare

Notiziario 278 Dicembre 2016

SEA spa

SEDE

38121 TRENTO

T. (+39) 0461 433433

F. (+39) 0461 433444

www.grupposea.net - info@grupposea.net

ALTRI UFFICI

BOLZANO

CAGLIARI

MILANO

VERONA

BUCAREST-ROMANIA

LIMA-PERÙ



SOLUZIONI ESPERTE PER L'UOMO E L'AMBIENTE

NOTIZIARIO TECNICO

Sicurezza Energia Ambiente

dell'attivata' estrattiva attesta annualmente che i cumuli, le dighe, i bacini di decantazione e le strutture di deposito dei rifiuti di estrazione sono progettati, utilizzati e mantenuti in efficienza in modo sicuro e che è stata implementata una politica di prevenzione degli incidenti ed adottato un sistema di gestione della sicurezza tali da garantire che i rischi per la salute umana e l'ambiente siano stati eliminati o, ove ciò non sia praticabile, ridotti al minimo accettabile e adeguatamente tenuti sotto controllo.

Contributo annuale registri speciali dell'Albo nazionale gestori ambientali: scade il termine per le imprese iscritte per effettuare il versamento del diritto annuale di iscrizione negli speciali registri dell'Albo nazionale gestori ambientali, relativamente, in particolare, a:

- 1) registro relativo alle imprese firmatarie di accordi e contratti di programma con la p.a. ai sensi dell'art. 181, D.LGS. n. 152/2006;
- 2) registro generale delle imprese autorizzate alla gestione di rifiuti;
- 3) registro delle imprese che effettuano attività di smaltimento rifiuti non pericolosi nel luogo di produzione dei rifiuti stessi ai sensi dell'art. 215, D.LGS. n. 152/2006;
- 4) registro delle imprese che svolgono operazioni di recupero dei rifiuti ai sensi dell'art. 216, D.LGS. n. 152/2006.

Verifica dei valori di emissione impianti termici: i Responsabili dell'esercizio e della manutenzione di impianti termici civili di potenza termica nominale superiore al valore di soglia (potenza termica nominale pari a 0,035MW) dovranno provvedere alla verifica dei valori di emissione degli impianti termici civili di potenza termica nominale superiore al valore di soglia (pari a 0,035MW). La verifica dovrà essere svolta dal responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto. Le informazioni relative ai valori misurati, con indicazione delle relative date, dei metodi di misura utilizzati e del soggetto che ha effettuato la misura, dovranno essere allegate al libretto di centrale ex D.P.R. n. 412/1993 e succ. modd.

Rifiuti sanitari: le regioni entro la fine dell'anno devono trasmettere i dati risultanti dalle attività di monitoraggio e di analisi dei costi relativamente alla gestione e smaltimento dei rifiuti sanitari. La Relazione concernente i dati va inviata all'Osservatorio nazionale sui rifiuti e dovrà riferirsi ai criteri di controllo all'uopo concordati tra regioni e Stato ai sensi del D.LGS. n. 281/1997.

Gennaio 2016

15.01

Ozono: gli Stati membri determinano e riferiscono alla Commissione entro il 15 gennaio di ogni anno la comunicazione annuale relativa al monitoraggio e al controllo del gas a effetto serra.

Notiziario 278 Dicembre 2016

SEA spa

SEDE

38121 TRENTO

T. (+39) 0461 433433

F. (+39) 0461 433444

www.grupposea.net - info@grupposea.net

ALTRI UFFICI

BOLZANO

CAGLIARI

MILANO

VERONA

BUCAREST-ROMANIA

LIMA-PERÙ



SOLUZIONI ESPERTE PER L'UOMO E L'AMBIENTE



NOTIZIARIO TECNICO

Sicurezza Energia Ambiente

PER MAGGIORI INFORMAZIONI

sig. Daniel Sartori

sartori.daniel@grupposea.net

Tel. 0461/433402 – cell. 335/1810995

Notiziario 278 Dicembre 2016

SEA spa

SEDE

38121 TRENTO

T. (+39) 0461 433433

F. (+39) 0461 433444

www.grupposea.net - info@grupposea.net

ALTRI UFFICI

BOLZANO

CAGLIARI

MILANO

VERONA

BUCAREST-ROMANIA

LIMA-PERÙ



SOLUZIONI ESPERTE PER L'UOMO E L'AMBIENTE

SENTENZE E QUESITI

SICUREZZA SUL LAVORO, RESPONSABILITÀ PASSA SOLO CON TRASCRIZIONE NUOVA NOMINA

[Indice](#)

Corte di Cassazione, sentenza n. 41995/16

In tema di sicurezza sul lavoro, in caso di cambio ai vertici, l'amministratore responsabile resta in carica sino alla trascrizione della nuova nomina nel registro delle Imprese.

La Suprema Corte ha con sentenza 5 ottobre 2016, n. 41995 individuato il momento del passaggio delle responsabilità in materia di sicurezza sul lavoro, quando avviene la trascrizione del nuovo amministratore/legale rappresentante nel registro delle imprese, e non già al momento della sottoscrizione del verbale di decisione. Da questo discende che ex articolo 18, D.LGS. 81/2008 il datore di lavoro, identificato con l'amministratore della società, è tenuto a valutare i rischi e a predisporre dispositivi di protezione individuale sino all'insediamento del successivo amministratore.

Nel caso di specie, l'amministratore di una società lombarda è stato condannato per le lesioni ex articolo 590 C.p. occorse ad un lavoratore, poiché al momento del sinistro era sì stato firmato il verbale con il passaggio di consegne al nuovo amministratore, ma questo non era stato ancora trascritto nel registro delle Imprese.

Fonte: EDIZIONE AMBIENTE srl

PER MAGGIORI INFORMAZIONI

ing. Renzo Marucci
marucci.aronzo@grupposea.net
Tel. 0461/433447 – cell. 335/1272394

Notiziario 278 Dicembre 2016

SEA spa

SEDE

38121 TRENTO

T. (+39) 0461 433433

F. (+39) 0461 433444

www.grupposea.net - info@grupposea.net

ALTRI UFFICI

BOLZANO

CAGLIARI

MILANO

VERONA

BUCAREST-ROMANIA

LIMA-PERÙ



SOLUZIONI ESPERTE PER L'UOMO E L'AMBIENTE

SENTENZE E QUESITI

TASSA RIFIUTI, ALBERGO STAGIONALE PAGA ANCHE DURANTE CHIUSURA

[Indice](#)

Corte di Cassazione, sentenza n. 22756/16

La tassa rifiuti è dovuta da un albergo stagionale anche durante il periodo di chiusura poiché anche durante la chiusura sussiste l'oggettiva possibilità di fruire del servizio a prescindere dalla effettiva fruizione.

Lo ha ricordato la Cassazione nella sentenza 9 novembre 2016, n. 22756 con la quale ha riformato la decisione della Commissione tributaria regionale che aveva accolto il ricorso di un albergo di Casamicciola Terme (NA) esonerandolo dal pagamento della tassa rifiuti per i mesi di chiusura.

La Cassazione ha dato invece ragione al Comune; il presupposto del tributo (sia della Tarsu, oggetto del giudizio, sia della Tari in vigore dal 1° gennaio 2014) è l'occupazione o la detenzione di locali idonei a produrre rifiuti a prescindere dalla effettiva fruizione, quindi anche se i locali non sono usati per parte dell'anno (sempreché come prevede il regolamento del Comune in questione resti funzionante l'erogazione di acqua e luce).

La disciplina Tarsu (D.LGS. 507/1993) prevede l'esclusione dal tributo solo in caso di "obiettiva" impossibilità di utilizzo dell'immobile, cosa che non è nel caso dell'albergo stagionale, mentre la disciplina della attuale Tari ex legge 147/2013 (articolo 1, comma 659) prevede la possibilità che i regolamenti comunali possano disporre riduzioni del tributo per l'uso stagionale. In assenza di tali condizioni però la tassa è dovuta interamente.

Fonte: EDIZIONE AMBIENTE srl

PER MAGGIORI INFORMAZIONI

ing. Mattia Tranquillini

tranquillini.mattia@grupposea.net

Tel. 0461/433426 – cell. 335/1815558